

Presentazione emendamenti

Con la presente **proposta** si intende integrare i provvedimenti in materia di esecuzione penale con l'introduzione di integrazioni ed innovazioni normative all'ordinamento penitenziario, Legge n. 354 del 1975 e del regolamento di esecuzione dpr 230 del 2000.

L'intento è quello di intervenire concretamente su alcuni aspetti che si ritengono deboli nel sistema penitenziario e dell'esecuzione penale in Italia.

1) Riempire di contenuti alcuni istituti di misure alternative che senza programma di inclusione sociale mirati alla persona detenuta, rischierebbero di diventare strumenti "svuota carceri" senza realizzare una concreta inclusione sociale della persona e quindi quella sicurezza sociale necessaria a bilanciare l'esecuzione delle pene fuori dagli istituti penitenziari con la sicurezza, l'inclusione e la riaccettazione nella comunità di appartenenza. Una politica di inclusione sociale efficace e di sistema.

2) Dare maggiore attenzione alle pene e residui pene entro i due anni al fine di realizzare in concreto il principio ed insieme la necessità di preparare proprio costoro, prossimi comunque al rientro nelle loro comunità, con programmi personalizzati che debbano vedere le Regioni, coi loro programmi di inclusione sociale finanziati dalla comunità Europea ed i Comuni nell'ambito dei piani sociali di zona, protagonisti della prevenzione nel processo di inclusione anche e soprattutto al fine di prevenire le condizioni di recidiva penale sul loro territorio.

I condannati, cui si rivolge la presente proposta, sono soggetti non coinvolti nella criminalità organizzata e pertanto la proposta che segue fissa l'esclusione dei condannati per i reati di cui all'art. 4/bis della l.354/75.

Infine le proposte emendative dell'ordinamento penitenziario che seguono, specificano e impongono una maggiore attenzione del sistema penitenziario nei programmi di dimissione che nella pratica operativa si rilevano carenti. Infatti nella pratica si registra la massima concentrazione degli sforzi nell'osservazione e trattamento per periodi di detenzione lunghi all'interno delle carceri, ma deboli nell'interazione col territorio per i soggetti già poveri di opportunità inclusive.

Inoltre, dall'esperienza raccolta dagli operatori penitenziari, l'attività di osservazioni e trattamento individualizzato per le pene o residui di pene brevi da espiare è scarso a volta nullo e comunque di tipo formale. In alcuni casi di pene brevi, nella pratica operativa, non viene neanche svolta l'osservazione scientifica della personalità ma una formale segnalazione agli enti territoriali interessati. Per questo l'esigenza di definire specifici programmi mirati di dimissione per un tempo congruo, gli ultimi due anni, affinché si abbiano programmi efficaci di inclusione sociale.

3) L'esigenza di rompere le dinamiche negative del sistema penitenziario, che pur differenziandosi col circuito dell'alta sicurezza (appartenenti alla criminalità organizzata), questo convive, nei grandi istituti penitenziari, col circuito della media sicurezza (cosidetti comuni). E lo stesso circuito della media sicurezza, (comuni) costituisce nei fatti un grande agglomerato di condannati senza distinzione. Dai condannati per bisogno sociale, dai reati commessi dagli immigrati clandestini, dai delinquenti abituali e professionali, dai detenuti tossicodipendenti, dai malati mentali, dai condannati che, pur non essendo nel circuito dell'alta sicurezza, gravitano intorno alle varie organizzazioni criminali del nostro Paese.

E' essenziale occuparsi della prevenzione della recidiva penale proprio verso quei soggetti non appartenenti alla criminalità organizzata.

Tali soggetti, infatti, possono avere presso i loro domicili o domicili sociali, in caso di assenza un domicilio ovvero di un contesto compromesso - come per gli immigrati o i senza dimora - programmi mirati di inclusione sociale. Costituendo proprio costoro il bacino ideale di reclutamento, all'interno delle dinamiche carcerarie, da parte della criminalità organizzata.

E' quindi imprescindibile creare un sistema di esecuzione penale diversificato, nello spirito Costituzionale della rieducazione della pena, per soggetti ben individuati da trattare individualmente in percorsi di inclusione sociale. E spezzare la catena che alimenta la disperazione/reclutamento delle organizzazioni criminali e la recidiva penale.

Specializzando e finalizzando le carceri alla criminalità organizzata ed ai soggetti con pene medio lunghe di rilevanza criminale.

Riempire di più specifici contenuti le misure alternative, coniugando così al meglio il percorso di inclusione sociale con la sicurezza della comunità che dovrà riaccogliere quel condannato, chiamando, anche, alla compartecipazione di tale processo le Regioni, anche con la finalizzazione di alcuni finanziamenti specifici che la Comunità Europea assegna per tali programmi.

Per le ragioni qui esplicitate in sintesi, la necessità di "fare manutenzione" della legge penitenziaria dedicando, come nello spirito Costituzionale e nelle direttive e raccomandazioni europee, norme che sottolineano una specifica attenzione a programmi individualizzati di inclusione sulla persona condannata negli ultimi due anni di pena che non siano appartenenti ad organizzazioni criminali, fuori del sistema penitenziario o presso propri domicili ritenuti idonei ovvero presso domicili sociali, come in alcune esperienze europee all'interno di programmi regionali.

Lo spunto della presente proposta è tratto dal progetto sperimentale di inclusione sociale approvato dalla Regione Puglia Giunta Regionale n. 1887 del 23 settembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del 7 ottobre 2014 n. 140, di ratifica di un accordo sperimentale in tal senso con la Direzione della Casa Circondariale di Bari.

In allegato il testo degli articoli della legge e del regolamento penitenziario come, con la presente proposta, si intendono integrare, per la realizzazione degli scopi ed obiettivi qui innanzi sintetizzati.

Relazione di dettaglio.

Le ragioni della proposta sono nella forte esigenza di una esecuzione penale che veda il territorio entrare nelle mura del carcere e da qui ritornare nel territorio realizzando in concreto il principio costituzionale del "*tendere alla rieducazione del condannato*" attraverso la differenziazione e la individualizzazione del trattamento penitenziario e rompere il circuito perverso della influenzabilità dei soggetti deboli da parte dei soggetti strutturati e contigui alla criminalità organizzata. Concetti trasfusi molto chiaramente nei postulati fondativi della Legge penitenziaria italiana.

Un legge penitenziaria molto avanzata sul piano dei principi. Ciò nonostante l'Italia veniva condannata dalla Corte Europea con la ormai famosa sentenza pilota <sentenza torreggiani> per trattamenti contrari alla dignità umana.

E' necessaria una proposta che si faccia carico non solo di <svuotare il carcere>, ma di recuperare i principi costitutivi dell'ordinamento penitenziario in una visione di concretezza, ed indirizzare la varia umanità che in ogni caso transita nell'area penale verso forme di individualizzazione di programmi di recupero sociale.

Altresì provare a "rompere" le influenze spesso negative che la promiscuità penitenziaria può produrre, specialmente in un territorio con una forte incidenza di criminalità organizzata.

Nel novembre 2014 lo stesso Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco rileva peraltro che *"la presenza della criminalità organizzata determina una distorsione nell'allocazione delle risorse pubbliche"* e che *"l'insediamento della criminalità organizzata in Puglia e Basilicata nei primi anni Settanta ha generato nelle due regioni, nell'arco di un trentennio, una perdita di Pil di circa il 16 per cento"*. Utilizzando l'indicatore Doing Business, che fornisce una sintesi della qualità dell'ambiente istituzionale e considerando il grado di penetrazione criminale nel territorio, il Governatore afferma che : *"è stato stimato che, a parità di altre condizioni, se le istituzioni italiane fossero state qualitativamente simili a quelle dell'area dell'euro, tra il 2006 e il 2012 i flussi di investimento esteri in Italia sarebbero risultati superiori del 15% - quasi 16 miliardi - agli investimenti diretti effettivamente attratti nel periodo"*. Secondo Visco *«le aziende che operano nelle aree caratterizzate da alti livelli di criminalità pagavano, secondo uno studio di qualche tempo fa, tassi d'interesse di circa 30 punti base più elevati rispetto a quelli pagati dalle imprese attive in zone con bassa criminalità ed erano costrette a fornire maggiori garanzie per ottenere credito»*.

La presente proposta prende lo spunto dallo studio effettuato dalla Direzione della Casa Circondariale di Bari che si allega alla presente proposta e condivisa e resa operativa in via sperimentale dalla Regione Puglia. E' stata effettuata infatti una ricognizione delle molteplici direttive europee, delle normative e dei vari atti italiani ed una comparazione sul campo di alcuni sistemi europei.

La proposta che ne è scaturita ha trovato l'immediata condivisione del Presidente della Giunta Regionale Pugliese e dell' Assessorato della Regione Puglia al diritto allo Studio e Formazione, Scuola ed Università e formalizzata con la delibera della Giunta Regionale n. 1887 del 23 settembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del 7 ottobre 2014 n. 140.

Oltre al citato studio, la presente proposta trova fondamento nei dettami della stessa legge delega, la n. 67/2014, che in parte riprende il dibattito europeo in materia, in qualche modo sintetizzato, in ultimo, nella *"Berlin declaration"* concordata a giugno 2012 nel *Policy Forum Berlin* a cui hanno partecipato 12 Stati Membri: Austria, Belgio, Inghilterra ed Irlanda del Nord, Italia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna, Slovenia e Ungheria su *"THE REINTEGRATION OF OFFENDERS AND EX-OFFENDERS"*. Una rete Transazionale denominata *"Ex Offenders Community of Practice"* (**ExOCOP**), finanziata dalla Commissione europea.

La dichiarazione di Berlino raccomanda agli Stati membri di *"trovare un modo per intrecciare attività penitenziarie convenzionali con iniziative innovative che spesso sono finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) e di operare in aree meno tradizionali, mediando nuove opportunità di lavoro, formazione via E Learning e gestire la transizione o il reinserimento dei detenuti nella comunità"*.

La riduzione della recidiva è connessa all'accettazione in una comunità. I principali fattori di accettazione in una comunità risultano essere: la durata della pena; la frequenza del comportamento penale: se si tratta di una prima volta o recidiva; la tipologia del reato commesso; questioni di genere; le esigenze specifiche dei gruppi svantaggiati, come i giovani, le minoranze, gli immigrati, persone con disabilità fisiche o mentali e tossicodipendenti.

La questione fondamentale della individualizzazione del trattamento veniva ribadita e sintetizzata nella *"Berlin declaration"* con la proposizione secondo la quale il: *"Reinserimento sociale e professionale impone di affrontare programmi in base alle esigenze dell'individuo ..."*.

Nella stessa "declaration" emerge altresì un'altra esigenza che abbiamo riscontrato sul piano esperienziale ed inserito nella proposta: **la necessità di un domicilio di comunità o sociali.**

L'obiettivo principale di **ExOCO-P** è quello di ridurre la recidività in Europa attraverso lo sviluppo di una chiara attività di istruzione, formazione e percorso di lavoro per i detenuti ed ex-detenuti. Un percorso lungo il quale si può accedere a servizi di recupero strategici ed interventi psicologici sulla persona.

Inoltre la stessa dichiarazione di Berlino secondo la quale *"Le attività coinvolte nella riabilitazione di ex-detenuti non devono cadere esclusivamente sui servizi giudiziari"*.

Le agenzie di istruzione e di formazione, associazioni, le comunità locali dovrebbero essere coinvolte, affinché il processo di riabilitazione sia efficace.

Tale dichiarazione congiunta di Berlino si conclude con l'invito a rendere strutturali i finanziamenti europei in materia, alla stessa stregua dei fondi di cui al dpr 309/90 in materia di recupero delle tossicodipendenze.

Invero la Comunità Europea già finanzia diversi progetti di recupero sociale di detenuti ed ex detenuti tramite il Fondo sociale europeo (FSE). Si tratta evidentemente di mettere a regime una quota di tale fondo in un finanziamento strutturato e finalizzato a progetti integrati e sistematici di riduzione della recidiva penale, invece di procedere al finanziamento di singoli progetti dei vari Stati senza un disegno strategico di azioni organiche, sistematiche, integrate a formare un corpus operandi **misurabile e finalizzato alla recidiva penale.**

La presente proposta si muove anche all'interno dei principi della legge delega n. 67 del 28 aprile 2014 che prova a dare il via ad una sistematicità organica in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio penale.

Riprendendo i concetti sin qui espressi, la norma delega il Governo ad emanare entro 8 mesi, quindi dicembre 2014, decreti legislativi in cui *"prevedere che la reclusione non superiore nel massimo a tre anni e l'arresto domiciliare si espiano presso l'abitazione del condannato o altro **luogo pubblico** o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato <domicilio>, con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie"*.

Anche in tali norme emerge l'esigenza non solo di un domicilio per chi non ne possiede (stranieri e indigenti) ma che sia idoneo al recupero sociale: *"prevedere che il giudice sostituisca le pene previste ... qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa dal reato"*.

E' quanto riscontrato sul campo dello studio/proposta della Direzione della casa circondariale di Bari e tradotto nella proposta accolta dalla Regione Puglia nel progetto sperimentale per la realizzazione di una struttura pubblica.

Altresì, la legge 67/14, consolida, anche nella fase giudicante ed in presenza di specifiche condizioni, la novella del lavoro di pubblica utilità introdotta per i condannati definitivi con l'art. 21 comma 4/ter col decreto legge n. 78/2013 convertito con legge n. 9 agosto 2013 n. 94, prevedendo per alcune tipologie di reato che *"... il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità. ... il lavoro di pubblica utilità non possa essere inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione debba essere svolta con modalità e*

tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non possa comunque superare le otto ore.".

La proposta presentata non solo anticipa nell'operatività le normative nazionali ma prova a riempire di contenuti tali norme,

Con tale proposta si intende creare una spinta verso modelli operativi con la applicazione concreta delle nuove norme e delle nuove esigenze dell'esecuzione penale italiana che non può rimanere indietro rispetto alle migliori esperienze europee in materia. Non foss'altro, al di là delle valutazioni proprie in materia penale ed umanistica, per l'aspetto conseguente ad una corretta ed efficace esecuzione penale quale fattore di sicurezza sociale e quindi di sano sviluppo economico e di migliore utilizzo dei pur importanti fondi europei sin qui utilizzati per singole iniziative di inclusione sociale.

La proposta si propone inoltre di realizzare una nuova modalità di espiatione della pena nel pieno spirito dell'art. 27 della Costituzione realizzando in pieno la differenziazione e l'individualizzazione del trattamento penale.

La proposta legislativa darebbe l'avvio nell'immediato, non solo ad un alleggerimento selettivo e con contenuti ad alto valore inclusivo del sistema penitenziario, ma altresì alla:

- 1) Progetti individualizzati mirati al recupero sociale per chi possiede una dimora. La novità consiste nel non lasciare l'individuo solo a se stesso ma guidarlo in opportunità concrete di recupero, complimentando l'attività degli operatori istituzionali.
- 2) La costituzione di **"dimore sociali"** assistite (con opportunità trattamentali individualizzate in relazione alle specifiche esigenze del singolo) per chi non ne possiede ovvero se quella posseduta non viene ritenuta idonea sul piano pedagogico trattamentale verso la transizione al recupero sociale.

Le proposte modifiche legislative andrebbe ad iniziare un processo che in breve raggiunga i seguenti obiettivi:

- 1) L'uscita dalle dinamiche di influenze negative del circuito penitenziario;
- 2) realizzare la diminuzione della recidiva penale con programmi di recupero individuali assistiti, fuori dai canali penitenziari ma col controllo istituzionale del sistema penitenziario e della Magistratura di Sorveglianza.

I destinatari delle nuove norme integrative sono soggetti che:

- a) siano individuati e selezionati dall'attività di osservazione e trattamento all'interno degli Istituti Penitenziari;
- b) siano nelle condizioni oggettive e soggettive di ammissibilità ad una misura alternativa alla detenzione, e per fine pena non superiore ai due anni;
- c) risulti dagli atti dell'osservazione la non contiguità attuale con la criminalità organizzata ed il distacco psicologico dal reato commesso e la revisione critica del vissuto;
- d) i soggetti selezionati non abbiano necessità di trattamenti terapeutici sia per patologie mediche, sia psichiatriche, sia di dipendenze (per i quali esistono già norme e protocolli operativi specifici).

La prospettiva è quella di consentire, così, l'accesso a tale modalità innovativa anche a persone che, condannate a pene anche residue non superiore a due anni e per reati non previsti nell'art. 4/bis e con le caratteristiche di cui ai precedenti punti b/d, siano ammesse direttamente dalla libertà (vedasi

legge n.67/2014) senza passare dal carcere ma sotto il controllo della Magistratura e dell'Area dell'esecuzione penale esterna (come peraltro è implicito nello spirito del disegno riorganizzativo del Ministero della Giustizia) e del territorio stesso.

Realizzando così:

- a) rottura delle dinamiche negative di influenzabilità del sistema carcerario;
- b) diminuzione del sovraffollamento;
- c) programmi nel concreto individualizzati ed assistiti sino alla verifica di effettivo reinserimento sociale;
- d) un territorio/comunità che ri-entra nell'esecuzione penale per i reati generati dal disagio sociale;
- e) un carcere quale contenimento effettivo della criminalità organizzata e delle devianze strutturate e recidivanti.

In definitiva si tratta di portare a compimento il disegno di differenziazione che sin dagli anni 80 lo Stato cerca di attuare, cercando di differenziare i vari livelli della criminalità organizzata dalla devianza del disagio sociale ed individuale!

L'intento finale come detto è quello di accrescere la sicurezza della comunità, attraverso la riduzione del rischio della recidiva penale, in particolare, favorendo il coinvolgimento integrato e socialmente responsabile di imprese, cooperative sociali, agenzie e presidi territoriali che permettano di realizzare in modo più puntuale le previsioni costituzionali in tema di reinserimento delle persone condannate alla reclusione. E rafforzare le opportunità di sviluppo economico e sociale di un territorio.

Gli obbiettivi e gli scopi della presente proposta trovano altresì fondamento nei principi europei contenuti nella:

- ✓ Raccomandazione concernente la partecipazione della società alla politica criminale (Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa - Racc. n. R(83)7 del 23/06/1983), quale politica orientata verso la prevenzione del crimine, la promozione di misure sostitutive delle pene detentive, il reinserimento sociale dei delinquenti e l'aiuto alle vittime.
- ✓ Risoluzione sui principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 15/2002), tendente a sviluppare programmi per avviare ricerche e valutazioni circa la concreta applicazione dei principi di giustizia ripartiva in forma integrata con gli altri trattamenti penali.

E nelle varie intese istituzionali stilate dallo stesso Ministero della Giustizia come per esempio :

- a) protocollo d'intesa siglato in data 20 febbraio 2008 tra la Regione Puglia ed il Ministero della Giustizia, recante "Problematiche connesse all'esecuzione penale e ai rischi di esclusione sociale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale" (D.G.R. n. 995 del 26/06/2007).
- b) Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Ministero della Giustizia □ D.G.R. n. 2249 del 26 ottobre 2010 di adesione al progetto interregionale □ transnazionale denominato "*Interventi per il miglioramento dei servizi per l'inclusione socio □ lavorativa dei soggetti in esecuzione penale*".
- c) Protocollo d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) Puglia del 2013;
- d) Protocollo operativo tra Ministero della Giustizia, Regione Puglia, Anci Puglia e Tribunale di Sorveglianza di Bari, Lecce e Taranto □ D.G.R. n. 968 del 20/05/2014. Linee Guida in materia di formazione professionale e lavoro per le persone soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale, ad opera della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il Volontariato presso il Ministero della Giustizia;

- e) Piano regionale 2014/2016 per l'inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale disposti dall'autorità giudiziaria.

Questa stessa proposta di legge si inserisce altresì negli obiettivi della "La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" del 16 dicembre 2010.

Una proposta che andrà a realizzare nel concreto il principio più volte ribadito della differenziazione della devianza del bisogno e della "patologia sociale" da quella oppositiva ed organizzata della criminalità strutturale ed abituale. E la individualizzazione del trattamento penale Costituzionalmente prescritta. Si potrà così realizzare la sottrazione alla logica del carcere ma non alla responsabilità della sanzione e della riparazione verso la comunità lesa! (Per converso ai provvedimenti emergenziali).

Tali proposte segnano il cambio di passo operativo: dalla legislazione emergenziale e difensiva dettate dall'esigenza immediata di svuotare il carcere sulla spinta delle sanzioni europee, ad una modalità operativa che ha una visione strategica di lunga respiro per una esecuzione penale che torni ai principi costituzionali e dell'ordinamento, ma con un'efficacia operativa e concreta, chiamando il territorio e le comunità, come ribadito in ultimo dalla stessa "Berlin declaration" e dai principi contenuti nella 67/2014, a recuperare la sinergia virtuosa tra autore del reato e contesto socio/culturale in cui lo stesso reato è maturato.

In tal senso già si orientavano le norme di cui all'art. 1, 45 e 46 della L.354/75 ed il comma 2 dell'art. 1 del Regolamento di esecuzione dpr n.230/2000.

Si tratta invero di potenziare l'efficacia di detenzioni domiciliari o altre misure alternative in cui il soggetto viene normalmente lasciato solo con le autonome risorse personali, familiari ed amicali, spesso meramente strumentali alla misura alternativa.

Si è determinato un tempo congruo per effettuare un serio programma individualizzato di recupero sociale, quello **massimo di due anni**.

Tale proposta si pone altresì la prospettiva delle recenti evoluzioni dell'ordinamento penale anche per ampliare l'accesso al lavoro di pubblica utilità nello spirito della giustizia riparativa. **Infatti con le presenti norme si favoriscono misure alternative** anche per attività di pubblica utilità nel quadro delle intese istituzionali rivolte alla promozione, tutela e miglioramento dell'ambiente e promozione della cultura.

Le misure di cui alla presente proposta potranno così potenziare l'efficacia delle misure alternative concesse, finalizzando e qualificando le opportunità soggettive ed oggettive rilevate nel soggetto sin nel procedimento di osservazione scientifica della personalità durante la detenzione e/o colmare le lacune, non lasciando solo il soggetto con le autonome risorse personali, familiari ed amicali.

Il portato delle norme integrative che qui si propongono realizzerebbero i seguenti obiettivi:

- a) l'individuazione di una metodologia integrata finalizzata all'accrescimento dell'autocritica, rivalutazione di un progetto di vita inclusivo;
- b) l'utilizzo di offerte formative, culturali e lavorative;
- c) attività integrate sperimentali di reinserimento;
- d) una rilevanza orientativa e motivazionale per sviluppare nei beneficiari la consapevolezza del proprio "progetto di vita" e del percorso intrapreso.
- e) contatti guidati per attività sociali a favore della Comunità;
- f) azioni di promozione e sostegno della genitorialità e/o dell'integrazione familiare;
- g) avviamento o completamento della formazione professionale presso gli Enti e avviamento o il completamento dell'attività scolastica presso i corsi

- serali ovvero presso le scuole che svolgono attività per l'educazione degli adulti, di singoli individui assistiti da operatori;
- h) avviamento a stage o apprendistati lavorativi presso aziende o botteghe ove vi siano le condizioni. Tenendo conto che trattandosi comunque di soggetti condannati, seppure ammessi con modalità alternative alla esecuzione penale, usufruiscono di tutte le agevolazioni in materia di lavoro di cui alla legge Smuraglia.
 - i) sostegno all'autoimprenditorialità;
 - j) avviamento a forme sperimentali di lavori di pubblica utilità nella logica e nello spirito della Giustizia riparativa e della novella legislativa contenuta nel comma 4/ter dell'art. 21 della Legge 354/75.
 - k) attività di "mediazione culturale e linguistica per i soggetti stranieri condannati".

8. Conclusioni.

La presente proposta realizzerà un migliore modello di esecuzione penale per soggetti selezionati e con programmi individuali, realizzando cos' azioni che intendono essere **insieme**:

- a) Inclusive nella comunità;
- b) deflative del sistema penitenziario, delle potenziali commistioni e delle influenze negative che si possono verificare nella convivenza nel carcere tra singoli soggetti condannati ed organizzazioni criminali strutturate;
- c) anticipatrici e realizzatrici del principio della giustizia riparativa;
- d) attuatrici del processo di graduale recupero sociale e di ripresa graduale di rientro nel tessuto socio familiare;
- e) attuative del principio costituzionale della differenziazione e della individualizzazione del trattamento penitenziario;
- f) attuative di un modello che lungi dalla moltiplicazione di strutture penitenziarie di vecchia concezione, realizzi in concreto, esperienze innovative, sul modello delle più avanzate esperienze europee, del "carcere aperto" <open prison>, che sperimenti la necessaria contemperazione tra ricostituzione della lesione alla collettività con la responsabilità individuale, in una sorta di "controllo sociale" del territorio che coniuga la responsabilità della persona che ha commesso il reato nei confronti della comunità e l'esigenza di sicurezza sociale, nel sottrarre la persona stessa alle influenze negative;
- g) diminuire nel concreto il rischio di recidiva penale con un più efficace e reale controllo sul percorso di recupero sociale attuato nel territorio e dal territorio;
- h) anticipa nella realizzazione concreta l'evoluzione legislativa in materia che prevede maggiori possibilità di lavori di pubblica utilità, realizzazioni di una giustizia riparativa e di mediazione penale tra individuo vittima e società (per i reati indistinti);
- i) prevede l'eliminazione sostanziale di una evidente disparità legale tra extracomunitario e residente in materia di esecuzione penale prevedendo una azione di "mediazione culturale e linguistica per i soggetti stranieri condannati". Tenendo conto dell'oggettiva difficoltà ad usufruire di misure alternative alla detenzione dei condannati extra comunitari per la mancanza di opportunità nel territorio;
- j) tali azioni sottraggono alla logica del carcere ma non alla responsabilità della sanzione e della riparazione della comunità lesa, consente anche di inaugurare quella nuova visione di differenziazione che toglie alla criminalità organizzata persone che spesso per mancanza di opportunità accettano quelle devianti offerte dalle organizzazioni criminali sul territorio.
- k) Tale proposta inoltre tende a realizzare un "miglioramento della qualità di detenzione", deflazionando e decomprimendo i fattori di rischio più

alti, proprio tra i soggetti giovani e poco strutturati nella sub cultura deviante e penitenziaria.
Infine le proposte di modifica legislativa sono centrati sulla persona.

Applicabili esclusivamente a condannati con particolari condizioni oggettive e soggettivi e con interventi selettivi e personalizzati evitando provvedimenti di massa.